



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ARCHIMEDE"

Cod. Min. MEPS010008 - cod. fisc./part.IVA 80002840835
www.liceoarchimedeme.edu.it - Mail: meps010008@istruzione.it / meps010008@pec.istruzione.it
V.le Reg.Margherita,3 Tel. 090/47495 – 52438
--- 98121 MESSINA ---

CIRCOLARE n.122 dell' 13/11/ 2024

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI COORDINATORI
AI DOCENTI

OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

VISTA la nota dell'USR sicilia pubblicata il 22.04.24

COMUNICA

che il Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023, ha apportato sostanziali modifiche relativamente alla disciplina sulla dispersione scolastica, pertanto, si invita tutto il personale docente e i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, a documentarsi e leggere attentamente quanto contenuto nella circolare e negli allegati.

La riforma, che coinvolge i Sindaci e i Dirigenti Scolastici nel monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è stata realizzata mediante la sostituzione dell'articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs 297/94). **Ricordiamo che l'istruzione è obbligatoria per almeno dieci anni e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età.**

Il sindaco gioca un ruolo cruciale in questo sistema, **utilizzando l'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST) per identificare i minori non conformi all'obbligo di istruzione.** In assenza dell'ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro ottobre.

I Dirigenti Scolastici hanno il dovere di monitorare l'assiduità scolastica, identificando studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi. In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, che procederà all'ammonizione.

La legge prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell'obbligo di istruzione, che possono arrivare fino a due anni di reclusione. Analogamente, l'elusione dell'obbligo di istruzione, definita come la mancata frequenza di un quarto delle ore annuali, è punita con reclusione fino a un anno.

Si ricorda altresì che la scuola deve segnalare agli organi competenti i casi di alunni in obbligo non frequentanti senza giustificazione o la cui frequenza risulti discontinua. Al riguardo, superati cinque giorni di assenza senza motivazioni sanitarie o gravi motivi personali già anticipati e giustificati dai genitori/tutori, il coordinatore di classe applicherà lo schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano e descritti negli allegati 1.2.3. allegati alla circolare.

È evidente che tutti i docenti sono chiamati alla vigilanza su tali situazioni, ed a collaborare col coordinatore e con il referente per la dispersione scolastica d'Istituto per le opportune segnalazioni qualora ne emergano le evidenze.

Obiettivo comune dovrà essere non solo e non tanto la risposta ad un obbligo di natura burocratica, che pure esiste e di cui portiamo la responsabilità, ma una tempestiva sollecitazione nell'interesse del minore a mantenere un corretto rapporto con la sua istruzione e con la scuola.

Si allegano

- Nota dell'USR del 22.04.2023
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Cappuccio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2, d.lgs. n.39/93)